

COMUNE DI BRA

**Regolamento
Per le prestazioni sociali e per l'applicazione
dell'I.S.E.E.
(Indicatore Situazione Economica Equivalente)**

Sommario

CAPO I - PREMESSA

Art. 1: Oggetto

Art. 2 Campo di applicazione

Art. 3 Accesso alle prestazioni, soglie, fasce e ulteriori criteri: rinvio

CAPO II – PROCEDIMENTI

Art. 4 - Procedure applicative

Art.5 - Autocertificazione ISEE

Art. 6 - DSU, Attestazione, valori ISEE/ISE

Art. 7 - Validità dell'ISEE ed aggiornamento dell'attestazione

Art. 8 - Isee corrente

Art. 9 - Isee provvisorio

CAPO III - CONTROLLI

Art. 10 - Controlli

Art. 11– Procedimenti e modalità di controllo

Art. 12–Atti e Adempimenti collegati all'attività di controllo

Art. 13 - Rapporti con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle Entrate

Art. 14 - Norme finali

CAPO I - PREMESSA

Art. 1- Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), come strumento di calcolo atto a definire, attraverso criteri unificati, la situazione economica di coloro che richiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 214 del 22.12.2011 ed in attuazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

2. Il presente Regolamento è lo strumento per disciplinare l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Bra.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in genere alle prestazioni del Comune di Bra che hanno quale caratteristica primaria di accesso l'individuazione di particolari requisiti di natura economica: servizi a domanda individuale; servizi socio-assistenziali; servizi soggetti a contribuzione; erogazione di contributi, sussidi e provvidenze alla persona; pagamento di tributi locali, come indicato nei successivi punti.

2. L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune di Bra a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente locale.

3. Le prestazioni assoggettate all'Isee di cui al comma 1 sono individuate, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dalla seguente elencazione, da considerarsi comunque non esaustiva:

- contributi per il pagamento della tariffa e/o delle compartecipazioni ai servizi destinati agli anziani;
- agevolazioni per il pagamento della tariffa del servizio di ristorazione scolastica;
- agevolazioni per il pagamento delle tariffe dei servizi prima infanzia: Asilo Nido; Micronidi;
- agevolazioni relative al pagamento di tributi locali;
- contributi e altre prestazioni economiche a sostegno ed integrazione del reddito o per l'acquisto di beni di prima necessità, erogate dal Comune di Bra e non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- tutti i contributi mediati da altre amministrazioni centrali o periferiche che lo prevedano.

4. E' fatto salvo il diritto del cittadino a non presentare attestazione ISEE per la richiesta di servizi con tariffazione all'utenza. In tale caso l'accesso alle prestazioni sociali o assistenziali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria nell'accesso alle prestazioni dipendenti dalla situazione economica.

Art. 3 - Accesso alle prestazioni, soglie, fasce e ulteriori criteri: rinvio

I criteri di accesso alle prestazioni ed i relativi parametri per l'ottenimento del beneficio, gli scaglioni I.S.E.E. cui collegare le agevolazioni, gli eventuali ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, previsti dall'art.2 del D.P.C.M. n.159 del 5 dicembre 2013, e l'eventuale gradazione di

compartecipazione al costo a carico degli utenti sono definiti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con Deliberazioni della Giunta Comunale, fatto salvo quanto di competenza di altri Enti.

CAPO II - PROCEDIMENTI

Art. 4 - Procedure applicative

1. Le procedure applicative del presente Regolamento devono essere osservate dagli Uffici che erogano prestazioni che prevedono la valutazione della situazione economica del richiedente.
2. L'erogazione delle prestazioni è preceduta da apposita istruttoria curata dal competente Ufficio.
3. La domanda del richiedente le prestazioni, documentata come richiesto, deve essere presentata utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Ufficio destinatario dell'istanza. Il modulo di istanza per l'accesso alle prestazioni viene reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e deve contenere, tra le altre, l'avvertenza che l'ente erogatore è tenuto ad effettuare controlli sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, sulla domanda e sugli eventuali documenti allegati, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 3 dicembre 2013.
4. La decorrenza dei termini di conclusione del procedimento avviene da quando la domanda è presentata completa di documentazione.

Art.5 - Autocertificazione ISEE

1. L'ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n° 47 del 27/03/2012).
2. Con l'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 ("decertificazione" nei rapporti fra PP.AA. e privati) è imposto agli uffici il divieto di far produrre al cittadino l'attestazione ISEE nelle istanze e nella documentazione richiesta al cittadino.
3. Il valore ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino e controllati dagli uffici, secondo quanto stabilito nel successivo Capo III.

Art. 6 - DSU, Attestazione, valori ISEE/ISE

1. Ai fini dell'ottenimento dell'ISEE il richiedente deve presentare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), di cui all'articolo 4, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, come definita dall'art. 10 del D.P.C.M. n.159 del 5 dicembre 2013, predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro del 07/11/2014.
2. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'ISE, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.
3. L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale.
4. I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare sono quelli identificati nell'allegato 1 al D.P.C.M. n.159/2013.

5. L'attestazione ISEE deve comprendere i redditi e il patrimonio di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente, come definito dall'art. 3 del D.P.C.M. n.159 del 5 dicembre 2013.
6. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del D.P.C.M. n.159/2013.
7. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui all'art. 4 del D.P.C.M. n.159/2013, riferite a ciascun componente il nucleo familiare.
8. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, come definiti dall'art. 5 del D.P.C.M. n.159/2013.
9. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta.
- a) Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.C.M. n.159/2013.
- b) Per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.C.M. n.159/2013.
- c) Per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.C.M. n.159/2013.
10. L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.C.M. n.159/2013.
11. L'Attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'ISEE è resa disponibile al dichiarante e agli aventi titolo dall'INPS. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE.

Art. 7 - Validità dell'ISEE ed aggiornamento dell'attestazione

1. La DSU ha validità dal momento della presentazione sino al 15 gennaio dell'anno successivo. Il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, per le prestazioni di cui all'art. 2 secondo quanto stabilito di seguito:
- a) nel caso in cui il procedimento preveda un bando di accesso la nuova dichiarazione può essere presentata entro la data di scadenza del bando;
- b) per i procedimenti che prevedano l'erogazione di contributi ripetuti su base mensile in base agli scaglioni ISEE, la nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso ad uno scaglione ISEE di agevolazione più conveniente;
- c) per i procedimenti sui servizi scolastico-educativi, la dichiarazione ISEE valida al momento dell'istanza vale per l'intero anno educativo/scolastico.
2. Qualora alla scadenza di validità dell'ISEE la prestazione per la quale lo stesso era stato presentato sia ancora in corso di erogazione, non sarà necessario presentare un nuovo ISEE, fatta salva la facoltà dei servizi comunali di stabilire diverse scadenze con deliberazione della Giunta Comunale.
3. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova

dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Per le prestazioni erogate, la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

4. L'Ente si riserva la facoltà di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di informazioni da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'art 9 del D.P.C.M. n. 159/2013. In tale caso, gli effetti della nuova DSU decorrono dal mese successivo alla data di ricezione della richiesta da parte del cittadino.

5. Qualora la prestazione agevolata sia stata attivata in base ad un "ISEE corrente" che ha come validità due mesi, tale prestazione prosegue fino a scadenza, senza dover essere ripresentata, consentendo ai beneficiari di usufruire di tale prestazione senza sovraccarichi nell'iter di rapporto con i Servizi. Se il beneficiario di prestazione sociale scaduta intenda ripresentare l'istanza per il beneficio, dovrà proporre un nuovo ISEE, anche corrente.

Art. 8 - ISEE corrente

1. Il richiedente la prestazione, nei casi e nei modi previsti dall'art. 9 del DPCM n.159/2013, può presentare un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, nonché le componenti reddituali aggiornate, secondo le disposizioni dell'art. 9 del D.P.C.M. n.159/2013.

2. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni. Qualora alla scadenza di validità dell'ISEE corrente la prestazione per la quale lo stesso era stato presentato sia ancora in corso di erogazione, non sarà necessario presentare un nuovo modello di DSU, fatta salva la facoltà dei servizi comunali di stabilire diverse scadenze previa Deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 9 - ISEE provvisorio

1. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i richiedenti possono presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta della presentazione della DSU, qualora ancora non dispongano della conseguente attestazione ISEE. In tali casi, ove la richiesta per la prestazione debba essere presentata corredata dall'ISEE, la mancanza della ricevuta della presentazione della DSU implica che tale richiesta è irricevibile; eventuali deroghe possono essere definite negli atti che regolano le singole prestazioni.

2. L'erogazione della prestazione resta subordinata all'acquisizione, da parte dei Servizi, dell'ISEE tramite il servizio informativo INPS o l'esibizione a cura del dichiarante.

3. Qualora l'INPS e l'Agenzia delle Entrate rilevino in archivi pubblici difformità rispetto alla DSU presentata, il cittadino, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.C.M. 159/2013, può presentare la richiesta di prestazioni sociali agevolate con sue dichiarazioni che motivino le difformità. I Servizi, in tali casi, richiederanno idonea documentazione atta a dimostrare completezza e veridicità dei dati dichiarati dal cittadino.

4. Qualora chi richiede prestazioni sociali agevolate presenti un'attestazione provvisoria dell'ISEE, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.P.C.M. 159/2013, tale attestazione può essere valida ai fini della presentazione della richiesta di prestazione; l'effettiva erogazione della prestazione agevolata è tuttavia subordinata al controllo della documentazione atta a dimostrare completezza e veridicità dei dati indicati nell'attestazione provvisoria (autodichiarazione del cittadino).

CAPO III -CONTROLLI

Art. 10- Competenze

1. Le domande, i documenti allegati, le DSU e le attestazioni ISEE presentate dai richiedenti sono soggette a controllo ai sensi dell'art 11 del D.P.C.M. n.159/2013. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi. L'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli, individua e rende disponibile all'INPS l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

2. L'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche.

3. Il Comune di Bra, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, esegue tramite i Responsabili dei procedimenti tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante nella DSU e potrà richiedere al cittadino la documentazione necessaria, ad eccezione di quella già in possesso della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 11- Procedimenti e modalità di controllo

1. Il Comune di Bra attiva tre tipologie di controlli:

a) *controllo preventivo in merito alla composizione del nucleo familiare dichiarato*: tale controllo dovrà essere effettuato in via preventiva rispetto alla prestazione richiesta, a cura del servizio ricevente e contestualmente alla presentazione dell'attestazione ISEE, e consisterà in un controllo di congruità dei dati dichiarati rispetto ai dati della famiglia anagrafica risultanti dall'Anagrafe dell'Ente;

b) *controllo preventivo puntuale delle attestazione ISEE per*:

b.1) singoli casi in cui il richiedente presenti un'attestazione ISEE per la quale l'INPS abbia rilevato elementi di incongruità;

b.2) singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può consistere a titolo indicativo: nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio; nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale; in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali; nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale; l'eventuale precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA, purché l'ufficio precedente ne sia a conoscenza.

c) *controllo a campione in via successiva*: Il controllo è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati mediante estrazione casuale di un campione di norma non inferiore al 10%, salvo diverse disposizioni normative in materia e fatta salva la possibilità di stabilire una percentuale maggiore nel disciplinare relativo al singolo procedimento approvato con Deliberazione della Giunta comunale. I controlli a campione verranno effettuati tenendo conto del volume totale degli ISEE presentati al servizio, della rilevanza economica per l'Amministrazione Comunale e delle risorse destinabili all'attività di controllo.

2. Per l'effettuazione dei controlli, gli uffici comunali hanno facoltà di chiedere la presentazione di tutta la documentazione ritenuta necessaria, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, che viene esaminata garantendo la tutela della riservatezza dei dati personali. Qualora le DSU e le istanze presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, per effetto dei controlli di cui al precedente comma o per notizie certe comunque in possesso dell'Amministrazione comunale, il responsabile del procedimento invia all'interessato idonea comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, invitando a presentare eventuali osservazioni, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e/o documentazione integrativa ovvero la produzione di una nuova attestazione ISEE nel caso in cui quella prodotta, ancorché in corso di validità, non risulti corrispondente ai dati reddituali, alla composizione del nucleo familiare, al patrimonio mobiliare e/o immobiliare.

La comunicazione di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'art.10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

3. Nell'espletamento dell'attività di controllo da parte del responsabile del procedimento, come definito da atto del dirigente, è comunque attribuito al dirigente un ruolo di vigilanza e controllo sull'attività svolta dai propri uffici.

Art. 12–Atti e Adempimenti collegati all'attività di controllo

1. Gli esiti dei controlli non appena determinati devono essere comunicati agli altri uffici comunali che erogano prestazioni agevolate su base ISEE, provvedendo, inoltre ad inviare idonea segnalazione all'Agenzia delle Entrate. Qualora l'attività di controllo determini una correzione del valore ISEE, dovranno essere altresì attivate tempestivamente le comunicazioni interne agli altri uffici che erogano prestazioni agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE.

2. Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese e ricorrano eventuali ipotesi di reato, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

3. Nei casi in cui la variazione del valore ISEE comporti l'esclusione dalla prestazione agevolata, il Dirigente competente adotterà un provvedimento di sospensione del beneficio e provvederà a recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto, secondo termini valutati caso per caso in relazione all'ammontare del beneficio indebitamente percepito e alle condizioni socio-economiche dei beneficiari stessi. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, il Dirigente avvierà azione legale nelle sedi opportune e potrà applicare le corrispondenti sanzioni amministrative previste. Quando il valore del beneficio indebitamente percepito è pari o inferiore a € 3.999,96 verrà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00 in rapporto proporzionale con il beneficio conseguito. Tale sanzione non potrà comunque superare il triplo del beneficio conseguito (art. 316 ter codice penale).

4. Contestualmente all'avvio della procedura di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l'Ufficio competente trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi della Legge n. 241/90. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.

5. L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o

da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

Art. 13 - Rapporti con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle Entrate

1. Gli Uffici che procedono ai controlli di cui al presente regolamento trasmettono alla Guardia di Finanza, secondo modalità operative che verranno definite, gli elenchi dei beneficiari di prestazioni agevolate con l'indicazione delle posizioni controllate o in corso di accertamento.
2. L'Ufficio controllante invierà alla Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza in relazione alla completezza dell'attività di controllo con riferimento ai limiti imposti dai poteri e agli strumenti a disposizione dell'ufficio controllante.

Art. 14 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01.01.2016 secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013 e dal decreto 07.11.2014 che abroga il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221. e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2001. 1.
2. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.